



44053-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 14/07/2017

PAOLO ANTONIO BRUNO
ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI
ANTONIO SETTEMBRE
ALFREDO GUARDIANO
ANGELO CAPUTO

- Presidente - Sent. n. sez. 990
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.483/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
ANCONA

nei confronti di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 21/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

lette le conclusioni del PG GABRIELE MAZZOTTA che ha chiesto l'annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1 - Con ordinanza del 21 novembre 2016, il Tribunale Ancona, sezione per il riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nella parte in cui aveva sottoposto al vincolo reale l'azienda di proprietà della srl (omissis), in accoglimento dell'istanza di riesame proposta da (omissis), non ravvisando il *fumus* dei delitti alla medesima ascritti, ai sensi degli artt. 2625, comma 2, cod. civ. e 2634 cod. civ., per avere costei, in concorso con l'amministratore della società srl (omissis) :

- ostacolato lo svolgimento dell'attività di controllo, da parte del socio e co-amministratore (omissis), sulla stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda concluso con la srl (omissis) ad un prezzo incongruo e sulla contabilità al fine di accertare le appropriazioni indebite consumate da (omissis) ;

- sottoscritto il medesimo contratto, in conflitto di interesse con la società, essendo il contraente, srl (omissis), alla medesima e ad (omissis) riconducibile.

Il Tribunale riteneva che non vi fossero elementi da cui potesse trarsi la convinzione che:

- il canone locatizio fosse di favore e che avesse creato dei danni alla società che l'aveva stipulato posto che il corrispettivo pattuito e versato era risultato maggiore dei costi che la società doveva sostenere;

- la società conduttrice fosse riconducibile a (omissis) ed (omissis) solo perché costoro ne frequentavano gli uffici anche dopo la cessione dell'attività perché ciò avrebbe potuto dipendere dalle necessità derivanti dal passaggio di consegne e dal fatto che la (omissis) ne era divenuta dipendente, assunta con regolare contratto di lavoro; né erano decisivo il fatto che il 95 % delle quote della srl (omissis) appartenesse al compagno della (omissis), (omissis), e che il restante 5 % fosse intestato ad un suo amico, (omissis), posto che lo stesso (omissis) aveva affermato che (omissis) esercitava effettivamente i suoi compiti di amministratore, così dimostrando di un essere un prestanome della compagna; del resto in modo del tutto analogo aveva concluso il giudice civile pronunciandosi sullo stesso oggetto in sede cautelare.

2 - Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, articolando le proprie censure in due motivi.

2 - 1 - Con il primo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della prova di un danno derivante dalla condotte contestate.

Il Tribunale infatti non aveva tenuto in alcun conto il lucro cessante e si era limitato ad affermare che non si era individuato alcun danno emergente.

Non si era poi comunque valutato il *fumus* del delitto di ostacolo all'attività di controllo relativamente alla possibilità di evincere dal controllo della contabilità le appropriazioni consumate da (omissis) , così determinando una nullità per l'assenza di motivazione sul punto.

2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento degli elementi del reato previsto dall'art. 2634 cod. civ. in capo ad (omissis) .

L'indagato, padre di (omissis) , aveva comunque agito nell'interesse di un proprio congiunto visto che l'azienda era stata ceduta al compagno della figlia. Il Tribunale aveva quindi adottato una nozione troppo restrittiva del conflitto di interessi disciplinato dall'art. 2634 e 2391 cod. civ..

3 - Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Gabriele Mazzotta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per le seguenti ragioni:

- quanto al *fumus* relativo al delitto previsto dall'art. 2625 cod. civ., doveva considerarsi anche la condotta di appropriazione di euro 12.000 che, non negata, avrebbe consentito di ritenere la legittimità del vincolo;

- quanto al *fumus* del delitto previsto dall'art. 2634 cod. civ., che la nozione di conflitto di interessi è ben più ampia di quella prospettata dal Tribunale, tanto che la norma prevede anche che la condotta sia consumata a profitto di altri ed anche per conseguire vantaggi non di esclusiva natura patrimoniale; così si deduce da una corretta applicazione dei doveri fissati dall'art. 2391 cod. civ. in capo all'amministratore.

4 - Il difensore di (omissis) ha depositato memoria con la quale chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso della pubblica accusa perché:

- era stata dedotta la manifesta illogicità del provvedimento impugnato mentre era possibile, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., censurare solo i vizi che costituiscono violazione di legge;

- il giudice aveva fatto corretta applicazione dell'art. 2625, comma 2, cod. civ. visto che non era stato individuato alcuno specifico danno cagionato ai soci, un danno che doveva consistere in una effettiva diminuzione del patrimonio e non in un generico pregiudizio, dovendosi anche tenere conto del fatto che i bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015 non erano stati approvati;

- non sussisteva la lamentata violazione dell'art. 2634 cod. civ. non potendosi dedurre il conflitto di interessi dal mero rapporto parentale ed affettivo

con le altre parti del contratto. Occorreva vi fosse un pregiudizio economico e la condotta era di dolo intenzionale;

- non si era provato alcun coinvolgimento della (omissis) e del padre nella srl (omissis) dalla quale la prima era stata assunta per la sua professionalità maturata nel ramo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla pubblica accusa è inammissibile.

1 - Si deve innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., può proporsi ricorso in cassazione contro le decisioni del Tribunale per il riesame in tema di sequestro preventivo di beni solo per motivi che attengono alla violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minima di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Sono pertanto esclusi i meri vizi della motivazione.

Non possono essere pertanto valorizzate da questa Corte le considerazioni di fatto proposte dal pubblico ministero in ordine alla valutazione del danno causato dall'indagata con le condotte a lei contestate (di avere ostacolato le attività di controllo degli altri soci e di avere agito in conflitto di interesse) avendo il Tribunale fornito una motivazione non apparente in ordine al fatto che non era stato determinato alcun danno, posto che il canone locatizio comunque consentiva alla srl (omissis) di ripianare i costi, smentendo così, allo stato, l'ipotesi d'accusa provvisoriamente formulata nei confronti della (omissis).

Vi è poi da aggiungere che non si sono evidenziati elementi a supporto del fatto che la (omissis) fosse consapevole delle appropriazioni consumate dal padre (rispetto alle quali non le è stata mossa alcuna accusa) e che avesse così ostacolato il controllo del socio al fine di occultarle. Sul punto il ricorso è pertanto generico.

2 - Deve, infatti, rilevarsi come il danno sia un elemento essenziale in entrambe le fattispecie di reato ascritte all'indagata.

L'art. 2625, comma 2, cod. civ., infatti, prevede che la condotta degli amministratori che ostacolino l'attività di controllo dei soci e degli organi sociali sia di rilevanza penale quando questa cagioni un danno (non meglio precisato) ai soci stessi.

L'art. 2634 cod. civ., prevede, a sua volta, che gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dall'amministratore in conflitto di interesse assumano rilievo penale solo quando abbiano cagionato un danno patrimoniale alla società amministrata.

La differenza fra le due ipotesi è pertanto relativa ai soggetti danneggiati, i soci nel primo caso, la società nel secondo, ed alla natura del danno, anche non patrimoniale nel solo delitto previsto dall'art. 2625 cod. civ., ma, in entrambe le ipotesi, tale elemento va adeguatamente identificato e provato.

Era, pertanto, necessario fornirne, anche in sede cautelare, gli elementi che ne dimostravano l'esistenza. Elementi la cui sussistenza, invece, il Tribunale, con motivazione non apparente, aveva, allo stato, escluso.

Le contrarie considerazioni proposte dal pubblico ministero ricorrente sulla presenza di un non identificato lucro cessante vertono sul fatto e peccano di genericità e, peraltro, non chiariscono neppure la ragione per la quale, in sé, il contratto di affitto stipulato con il concorso dell'indagata doveva considerarsi foriero di danni per la società che l'aveva stipulato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2017.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

